
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Preavviso di fermo amministrativo e fase sommaria delle opposizioni esecutive: le questioni sulla competenza possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito

La tesi secondo cui l'assunzione in riserva della causa sull'istanza di sospensione implicata necessariamente l'affermazione o quanto meno la positiva - e preclusiva - delibazione della competenza del giudice o la maturazione di preclusioni al riguardo, contrasta in modo inconciliabile con la natura sommaria della cognizione propria della fase nella quale l'istanza di sospensione viene apprezzata dal giudice delle domande proposte ai sensi degli [artt. 615 \(o art. 619\) e 617 c.p.c.](#) Anzi, la sommarietà di tale fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio di cognizione sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicché le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il merito e tanto meno alcuna questione di competenza.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 10.10.2016, n. 20316

...omissis...

sssssss dinanzi a questa Corte, con ricorso notificato il 14.1.16 ed articolato su di un motivo, con regolamento necessario di competenza l'ordinanza del 14.12.15 - comunicata il 15 successivo - con cui il tribunale di Catanzaro ha dichiarato la propria incompetenza sulla domanda da lei proposta in opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo emesso da sss per tre cartelle di pagamento per sanzioni ad infrazioni al C.d.S..

In particolare, il tribunale qualifica, alla stregua di Cass. Sez. Un. 22 luglio 2015, n. 15354, la domanda della sssssome ordinaria azione di accertamento negativo e così soggetta alle ordinarie regole di competenza per valore; ma l'odierna ricorrente contesta la tempestività del rilievo, per essere stata rilevata l'incompetenza con provvedimento emesso fuori udienza ed a scioglimento di una riserva su motivi diversi dall'esame delle questioni di competenza.

L'intimata non svolge attività difensiva in questa sede.

Il Pubblico Ministero, con sua requisitoria scritta dep. il 6.6.16, ha concluso per l'infondatezza dell'istanza di regolamento, non reputando esauriti tutti gli incumbenti processuali di cui all'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c. e quindi non ancora maturate le relative preclusioni.

Con memoria depositata per l'adunanza del 16.9.16, la L.P. insiste nel prospettare come il giudice che ha reso il qui gravato impugnato abbia dichiarato la sua incompetenza dopo averla implicitamente affermata per avere assunto la riserva al solo fine di vagliare l'istanza di sospensione.

Il solo motivo ricorso dispiegato, incentrato sull'impossibilità del rilievo di incompetenza una volta assunta la riserva per provvedere sull'istanza di sospensione, è infondato.

In particolare, la tesi della ricorrente, per cui l'assunzione in riserva della causa sull'istanza di sospensione avrebbe implicato necessariamente l'affermazione o quanto meno la positiva - e preclusiva - delibazione della propria competenza o la maturazione di preclusioni al riguardo, contrasta in modo inconciliabile con la natura sommaria - reiteratamente affermata da questa Corte, anche dopo la riforma del 2005/06 - della cognizione propria della fase nella quale l'istanza di sospensione viene apprezzata dal giudice delle domande proposte ai sensi degli artt. 615 (o art. 619) e 617 c.p.c..

Anzi, la sommarietà di tale fase di disamina delle istanze di sospensione normalmente proposte con le opposizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giudizio di cognizione sia perfino posticipata ad un momento successivo al suo esaurimento, sicchè le questioni relative alla competenza bene possono essere valutate entro la prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il merito e tanto meno alcuna questione di competenza (per tutte, v. Cass., ord. 30 giugno 2010, n. 15629, ovvero Cass., ord. 19 luglio 2016, n. 14825).

D'altra parte, lo scioglimento della riserva assunta ad una udienza è, intuitivamente, null'altro che l'estrinsecazione differita nel tempo delle medesime potestà di cui il giudice era titolare nel corso di quella stessa udienza, sicchè di certo legittimamente si riferisce a quest'ultima l'ordinanza pronunciata in esito alla riserva di provvedimento formulata al suo termine.

Pertanto, effettivamente tempestivo è l'esercizio da parte del giudice, adito con domanda in origine impostata ai sensi dell'art. 617 c.p.c., del potere di rilevare di ufficio l'incompetenza per valore mediante il provvedimento assunto a scioglimento della riserva formulata al termine della fase processuale destinata in origine alla disamina dell'istanza di sospensione; e non rileva, a tali fini, che la qualificazione debba ora ritenersi errata alla stregua della solamente sopravvenuta pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte più sopra ricordata.

Tanto comporta il rigetto dell'istanza; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese, per non avere in questa sede svolto alcuna attività difensiva l'intimata.

Trova peraltro applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

pqm

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.